



DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento della Scuola di Alta Formazione dottorale

IL RETTORE

VISTO il D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati* che, all'art. 6, comma 7, prevede che le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare:

- l'art. 43, comma 3, che dispone l'istituzione della Scuola di Alta formazione dottorale con l'obiettivo di realizzare, in collaborazione con i Dipartimenti, una migliore organizzazione e un coordinamento della didattica e delle attività di ricerca, nonché per favorire l'assicurazione della qualità dei corsi di dottorato di ricerca;
- l'art. 43, comma 5 che dispone che il funzionamento della Scuola di Alta formazione dottorale è disciplinato in via regolamentare;

DATO ATTO che le disposizioni che regolano l'attività e il funzionamento della Scuola di Alta formazione dottorale sono attualmente contenute nel *Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale* emanato con DR. Rep. n. 401/2013 del 1.8.2013;

DATO ATTO, altresì, che alla Scuola di Alta formazione dottorale si applicano le norme del *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo*, emanato con DR Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016, da ultimo modificato con DR. Rep. n. 423/2020, del 9.9.2020, per tutti gli ambiti non diversamente disciplinate dal sopra richiamato *Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale*;

RITENUTO opportuno rivedere in modo organico e sistematico le disposizioni che disciplinano la struttura e il funzionamento della Scuola di Alta formazione dottorale, in quanto struttura ora prevista da una norma statutaria;

CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 e del 22 dicembre 2023 hanno deliberato di applicare le disposizioni del *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo* alle strutture soggette alla medesima disciplina regolamentare, fino all'approvazioni di specifici regolamenti;

CONSIDERATO inoltre che, con Decreto Rettorale 697/2023 del 3/10/2023, il mandato dei componenti della Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale e del Direttore sono stati prorogati non oltre il 31.3.2024, per consentire di adeguare la regolamentazione interna e l'assetto organizzativo della Scuola di Alta formazione dottorale;

RICHIAMATO lo Statuto, e in particolare:

- l'art. 17 comma 2 lettera c), che attribuisce al Senato Accademico l'approvazione dei regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche e le relative modifiche;



- l'art. 19 comma 4, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione in ordine ai regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico dell'11.3.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 13.3.2024 che, rispettivamente, hanno approvato ed espresso il parere obbligatorio sul *Regolamento della Scuola di Alta Formazione dottorale*;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento della Scuola di Alta Formazione dottorale** come da testo approvato dal Senato Accademico del 11.3.2024 e dal Consiglio di Amministrazione del 13.3.2024 ed allegato al presente decreto.

Art. 2

Il **Regolamento della Scuola di Alta Formazione dottorale** entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale*, emanato con DR Rep. n. 401/2013 del 1.8.2013, e sono disapplicate, nei confronti della Scuola di Alta Formazione dottorale, le disposizioni contenute nel *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo*, emanato con DR Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016, da ultimo modificato con DR. Rep. n. 423/2020, del 9.9.2020.

Art. 4

Il testo del regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: *Università > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Scuole e dottorati di ricerca*.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DOTTORALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento della Scuola di Alta formazione dottorale (nel seguito "Scuola") prevista dall'Art. 43 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo (emanato con Decreto rettorale Rep. 570 del 1.08.2023 - prot. 155989/1/2).

Art. 2

Finalità

1. La Scuola, dotata di autonomia gestionale e amministrativa, come disciplinato dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, ha l'obiettivo di realizzare, in collaborazione con i Dipartimenti, una migliore organizzazione e un coordinamento della didattica e delle attività di ricerca, nonché favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca.

2. La Scuola ha funzioni di organizzazione e coordinamento dell'azione dell'Ateneo nell'ambito dell'Alta formazione dottorale, nel rispetto della normativa vigente, e con riferimento al Regolamento in materia di dottorato di ricerca, al Piano strategico di Ateneo e agli indirizzi approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3

Struttura organizzativa e relativi organi

1. Per la gestione e il funzionamento della Scuola è attivata una struttura organizzativa, i cui organi sono:

- il Direttore o la Direttrice;
- la Giunta.

Art. 4

Direttore o Direttrice

1. Il Direttore è individuato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico tra i professori ordinari dell'Ateneo che abbiano un periodo di servizio attivo corrispondente alla durata dell'incarico di cui al comma successivo.

2. Il Direttore nominato con Decreto del Rettore, resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

3. In caso di cessazione anticipata, si procede a nuova nomina che decorre dall'anno accademico nel corso del quale viene adottato il relativo Decreto rettorale.

4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'indennità per tale carica.

5. L'incarico di Direttore della Scuola è incompatibile con quello di Coordinatore di un corso di dottorato.

6. Al Direttore spettano le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;



- b) relaziona alla Giunta sulle linee politiche di indirizzo coerenti con il piano strategico di Ateneo per la redazione del programma annuale delle attività;
 - c) promuove la qualità dei corsi di dottorato e ne coordina le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione;
 - d) convoca e presiede la Giunta e ne attua le delibere;
 - e) in casi eccezionali di necessità e urgenza assume i relativi Decreti da sottoporre tempestivamente alla ratifica degli organi;
 - f) presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sull'andamento della Scuola.
7. Ai fini istruttori il Direttore può avvalersi della collaborazione di una commissione composta da tre Coordinatori dei corsi di dottorato attivati dall'Ateneo, individuati dalla Giunta nel rispetto della rappresentanza delle aree ingegneristica, economico-giuridica e umanistico-sociale.

Art. 5 Giunta

1. La Giunta è così composta:

- il Direttore che la presiede;
- i Coordinatori dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
- tre componenti nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore;
- un rappresentante degli studenti di dottorato eletto con modalità previste in via regolamentare;
- un Referente dei corsi interateneo con sede amministrativa esterna, nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i membri del Collegio docenti appartenenti all'Università degli studi di Bergamo. Il Referente partecipa alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

2. I Coordinatori dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo afferiscono alla Giunta sin dalla loro elezione da parte del Collegio dei docenti.

3. Il rappresentante dei dottorandi è eletto e resta in carica due anni. L'elettorato attivo e passivo è composto da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato dell'Università. Ai fini della validità delle elezioni non è previsto un quorum. In caso di decadenza dal mandato, a seguito di conseguimento titolo, rinuncia o decadenza dall'iscrizione, subentra il primo candidato non eletto.

4. La Giunta:

- a) svolge una funzione di coordinamento e raccordo fra la Scuola, i Dipartimenti e i Collegi dei docenti dei singoli Corsi;
- b) approva le modifiche del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca da sottoporre agli Organi di governo;
- c) definisce le linee guida comuni dei corsi di dottorato, con particolare riferimento alle procedure di ammissione e di conseguimento titolo;
- d) approva la programmazione delle attività didattiche proposte dai Collegi di Dottorato.
- e) promuove attività di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare anche in comune tra più corsi di dottorato;
- f) approva la stipula di convenzioni con soggetti esterni italiani o stranieri di interesse generale;
- g) formula pareri e proposte su funzionamento e organizzazione dei Corsi;
- h) esprime parere obbligatorio sui dottorati consorziati o convenzionati che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo;
- i) esprime parere obbligatorio sulle proposte di istituzione, rinnovo e disattivazione dei corsi di dottorato



- j) formula la proposta di Budget all'Ateneo sulla base della programmazione approvata e degli obiettivi individuati;
 - k) gestisce le risorse assegnate dall'Ateneo ed opera al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo dell'Alta formazione dottorale;
 - l) approva la relazione predisposta annualmente dal Direttore della Scuola;
 - m) propone al senato accademico il riconoscimento accademico dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all'estero;
 - n) collabora con il Presidio della Qualità di Ateneo per l'attuazione del Sistema di Assicurazione della qualità dei corsi di dottorato mediante il sistema di monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione/impatto sociale e di ascolto dei dottorandi;
 - o) approva il calendario dei corsi di dottorato (attivazione, bandi, esami di ammissione, passaggi d'anno, esami finali, cerimonie di apertura e conferimento titoli);
5. La Giunta può delegare il Direttore ad assumere decisioni su specifiche materie di propria competenza.
6. Le materie delegate sono individuate, eventualmente anche indicando un limite massimo di valore, con deliberazione della Giunta da assumere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
7. Possono essere oggetto di delega le attività aventi natura gestionale e non programmatica.
8. Per il funzionamento della Giunta si applica quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Le riunioni della Giunta si svolgono in presenza. In caso di necessità le riunioni della Giunta possono essere svolte in modalità telematica.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 6

Norme finali di rinvio

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, reso pubblico all'albo di Ateneo e sul sito web dell'Università, entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni regolamentari trovano applicazione le norme di legge vigenti e i regolamenti in materia.